LA CIRCOLARE LAVORO & PREVIDENZA

LA CIRCOLARE ROSSA

PREMESSA

La circolare mensile "Lavoro & Previdenza", predisposta dallo Studio, è un servizio a supporto degli uffici amministrativi e HR delle Aziende Clienti in ordine alle principali novità normative settoriali del periodo.
Viene pubblicata sul nostro sito internet www.negriassociati.com nella prima decade di ogni mese ed inviata a mezzo posta elettronica ad ogni Cliente con la finalità di fornire un primo affiancamento informativo, in sintesi e costante, delle novità normative che riguardano il mondo del lavoro e della previdenza.
Per garantire un rapido accesso ai soli argomenti che interessano è possibile accedere agli articoli scelti attraverso il sommario interattivo semplicemente "cliccando" sul titolo di interesse.
Per ogni approfondimento si rimane a disposizione.

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Settore Lavoro & Previdenza

Sommario

Le informative per l'azienda

Le *news* di gennaio	pag.	3
Termini e modulistica per la comunicazione di lavoro agile	pag.	7
Revisione dei premi speciali Inail	pag.	8
Decontribuzione Sud autorizzata anche per il 2023	pag.	9
Regime sanzionatorio in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro	pag.	10
Novità dal 2023 per l'Assegno unico e universale	pag.	11
Disparità uomo-donna: individuati i settori e le professioni	pag.	13

Le news di Gennaio

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Terziario Confcommercio: nel protocollo straordinario previsti *una tantum* e acconto futuri aumenti

In data 12 dicembre 2022 Confcommercio-Imprese per l'Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto un protocollo straordinario di settore, nell'ambito del percorso negoziale per il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi, che le parti auspicano di rinnovare nell'arco del 2023.

Viene previsto un importo a titolo di *una tantum* di 350 euro (per il IV livello, da riparametrare), erogato in 2 *tranche*: la prima, di 200 euro, a gennaio 2023; la seconda, di 150 euro, a marzo 2023.

Inoltre, è prevista l'erogazione, a titolo di acconto futuri aumenti contrattuali, dell'importo di 30 euro (per il IV livello, da riparametrare) da aprile 2023.

(Confcommercio-Imprese per l'Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, protocollo straordinario Terziario Confcommercio, 12/12/2022)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Variazione *ex* Tur: dal 21 dicembre variano interesse di dilazione e di differimento e sanzioni

L'Inps, con circolare n. 133 del 16 dicembre 2022 - in seguito alla decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 della Bce, che ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (*ex* Tur) che, pertanto, con decorrenza dal 21 dicembre 2022 è pari al 2,50% - ha indicato il tasso di dilazione e differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili, dalla medesima data.

Pertanto, dal 21 dicembre 2022:

- l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell'articolo 2, comma 11, D.L. 338/1989, è pari al tasso dell'8,50%;
- l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell'8,50% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari all'8,50%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2022;
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000, la sanzione civile è pari all'8% in ragione d'anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti).

Anche l'Inail, con circolare n. 47 del 19 dicembre 2022, ha comunicato la variazione, a decorrere dal 21 dicembre 2022, del tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, di cui all'articolo 2, comma 11, D.L. 338/1989, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, L. 388/2000, nella seguente misura:

- 8,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 8,00% misura delle sanzioni civili.

(Inps, circolare, 16/12/2022, n. 133; Inail, circolare, 19/12/2022, n. 47)

Pubblicata la bozza della CU 2023

L'Agenzia delle entrate, in data 15 dicembre 2022, ha pubblicato la bozza della CU 2023. Tra le novità presenti nella versione aggiornata della Certificazione unica si segnalano:

- la gestione del *bonus* carburante, escluso da imposizione fiscale fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati;
- i nuovi criteri per l'attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell'Assegno unico e universale corrisposto da parte dell'Inps a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
- le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.

(Agenzia delle entrate, bozza CU 2023, 15/12/2022)

Bando Isi 2021: pubblicati gli elenchi cronologici provvisori regionali/provinciali

L'Inail, con avviso del 7 dicembre 2022, ha informato che sono pubblicati nella sezione dedicata al Bando Isi 2021 gli elenchi provvisori delle domande, riportate secondo l'ordine cronologico di arrivo. Ciascuna domanda è contrassegnata, in base all'esito, dalla lettera:

- "S": collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento;
- "S-REC": subentrate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall'esclusione delle domande annullate per violazione delle Regole tecniche in applicazione dell'articolo 14 del bando Isi 2021;
- "N": ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.

Dal 12 dicembre 2022 alle ore 18:00 del 20 gennaio 2023, per le domande contrassegnate dalle lettere S o S-REC, le imprese devono inviare, a pena di decadenza, il modulo "A" e la documentazione a conferma e completamento della domanda secondo le modalità indicate dall'avviso pubblico.

(Inail, avviso, 7/12/2022)

Autoliquidazione 2022-2023: disponibile il servizio di comunicazione delle basi di calcolo

L'Inail, con istruzione operativa n. 11093 del 6 dicembre 2022, ha comunicato che il servizio *on line* relativo alla Comunicazione delle basi di calcolo per l'autoliquidazione 2022/2023 è disponibile in www.inail.it, nella sezione "Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni". Dal 21 dicembre 2022 sarà, altresì, disponibile il servizio *on line* "Visualizza elementi di calcolo", dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

(Inail, istruzione operativa, 6/12/2022, n. 11093)

Dichiarazione *Temporary Framework*: scadenza prorogata al 31 gennaio 2023

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 439400 del 29 novembre 2022, ha prorogato al 31 gennaio 2023 il termine di presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19*" (*Temporary Framework*).

La proroga accoglie la richiesta dei professionisti incaricati di trasmettere le autodichiarazioni per conto dei contribuenti loro assistiti, che hanno incontrato difficoltà di accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni.

Il provvedimento n. 439400/2022 dispone anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework*, di cui al punto 1.5 del provvedimento n. 143438/2022.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 29/11/2022, n. 439400)

Esonero contributivo per aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere

Il Ministero del lavoro, di concerto con Ministero delle pari opportunità e Mef, ha pubblicato il D.I. 20 ottobre 2022, che definisce:

- i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall'anno 2022, dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 5, L. 162/2021, e dall'articolo 1, comma 276, L. 178/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 138, L. 234/2021, in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-*bis*, D.Lgs. 198/2006, per il periodo di validità della medesima certificazione;
- gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell'articolo 1, comma 276, L. 178/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 138, L. 234/2021.

A decorrere dall'anno 2022, le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere beneficiano, per il periodo di validità della predetta certificazione, di un esonero contributivo nella misura dell'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui. Per fruire del beneficio le aziende interessate inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'Inps secondo i termini e le modalità indicate dall'Istituto medesimo con apposite istruzioni.

La dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2 milioni di euro annui, è destinata alla copertura di interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere, delle pari opportunità sui luoghi di lavoro e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero per le pari opportunità e per la famiglia, Mef, D.I. 20/10/2022)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Trasformazione delle domande di indennità di disoccupazione Alas in NASpI e viceversa

L'Inps, con messaggio n. 4581 del 20 dicembre 2022, ha offerto indicazioni in ordine alla trasformazione di domande di indennità di disoccupazione Alas, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa.

Le Strutture territoriali procederanno, esclusivamente su istanza dell'interessato, alla trasformazione delle domande di Alas in NASpI, e viceversa, secondo le modalità che verranno fornite alle Strutture territoriali con apposito separato messaggio. Pertanto, in presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate, per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le Strutture territoriali potranno agire in autotutela secondo le indicazioni che saranno dettagliate nel menzionato messaggio.

Considerato, infine, che al momento della presentazione della domanda di indennità NASpI l'assicurato è tenuto, per espressa previsione di legge, a rilasciare la dichiarazione di immediata

disponibilità (DID), finalizzata al riconoscimento dello stato di disoccupazion, nell'istanza di trasformazione delle domande di Alas in NASpI l'interessato deve rilasciare la DID, dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro.
Per quanto concerne, invece, l'istanza di trasformazione della domanda di NASpI in Alas, l'assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.

(Inps, messaggio, 20/12/2022, n. 4581)

Congedo paternità: disponibile la procedura per le istanze dei padri lavoratori autonomi

L'Inps, con messaggio n. 4265 del 25 novembre 2022, ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi, come previsto dal D.Lgs. 105/2022. L'Istituto precisa che le domande di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022) e la data di pubblicazione del messaggio in oggetto.
Per i periodi di congedo parentale successivi al 25 novembre 2022, le domande devono essere presentate prima dell'inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
La domanda telematica di congedo parentale dev'essere presentata all'Istituto attraverso uno dei seguenti canali:

- sito web www.inps.it, autenticandosi tramite Spid, Cie o Cns;
- *Contact center* al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- istituti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

L'Inps precisa che, con successivo messaggio, sarà data comunicazione in materia di rilascio delle implementazioni informatiche che interessano l'indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino a tale comunicazione, gli interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'Istituto.

(Inps, messaggio, 25/11/2022, n. 4265)

Oggetto: TERMINI E MODULISTICA PER LA COMUNICAZIONE DI LAVORO AGILE

In attesa di un auspicabile e definitiva semplificazione della modalità di trasmissione delle comunicazioni di lavoro agile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprie note pubblicate sul sito *on line*, ha reso noto alcuni interventi che vanno nella direzione auspicata.

Nuovo formato *excel* per comunicazioni massive

Sul portale istituzionale del Ministero del lavoro, nella sezione Modulistica (https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Modulistica.aspx), sono resi disponibili i *template* in formato *excel* per la compilazione dei relativi modelli di comunicazioni di lavoro agile, utilizzabili a partire dal 15 dicembre 2022. Tale modalità consente di adempiere agli obblighi di comunicazione in modo massivo più semplice e veloce.

Differimento termini di comunicazione al 1° gennaio 2023

Con la nota pubblicata il 24 novembre 2022, il Ministero del lavoro rende noto che, considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal D.M. 149/2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 23, comma 1, L. 81/2017, il termine per l'adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023.

Valorizzazione campi "Pat" e "Voce di tariffa" Inail

La valorizzazione dei campi "Pat Inail" e "Voce di tariffa Inail" è richiesta anche alle Amministrazioni statali e ad altri soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria, ma con forme speciali non gestite direttamente da Inail o altri Enti. Per tali soggetti, nella sezione "Rapporto di lavoro", il campo "Pat Inail" può essere valorizzato con i seguenti codici:

- 99992000 Ministeri
- 99990000 Ditta Estera
- 99990001 Studi Professionali/Altro.

Nel solo caso di ditta di nuova costituzione, alla quale quindi l'Inail non ha ancora attribuito un numero di Pat può essere inserito eccezionalmente il codice "00000000".
Al campo "Voce di tariffa" i medesimi soggetti possono inserire il codice "0000".
I datori di lavoro con obbligo assicurativo verso un soggetto diverso da Inail, come Inpgi o Enpaia, devono inserire i valori "000000000" nel campo "Pat Inail" e "0000" nel "Voce di tariffa Inail".

Oggetto: REVISIONE DEI PREMI SPECIALI INAIL

Con la circolare n. 45/2022 l'Inail ha fornito istruzioni operative per l'assicurazione di alcune categorie di lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2023. In particolare:

- facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e addetti ai frantoi sono assoggettati al regime assicurativo ordinario;
- è attuata con il premio ordinario l'assicurazione per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l'attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità);
- è stato revisionato il premio speciale unitario per pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- è stato revisionato il premio speciale unitario per l'assicurazione degli allievi IeFP;
- sono state confermate le misure dei premi speciali unitari per l'assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo e dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC);
- è stato abolito il premio speciale unitario dei candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio.

Per quanto riguarda le denunce di infortunio e di malattia professionale, i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continuano, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) già attribuito per l'assicurazione dei lavoratori interessati. Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro dovranno indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il predetto certificato di variazione.

Oggetto: DECONTRIBUZIONE SUD AUTORIZZATA ANCHE PER IL 2023

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 104/2020, che spetta, previa autorizzazione della Commissione Europea, ai rapporti di lavoro dipendente, con l'esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni individuate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), ed è così modulato:

- 30% fino al 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2028 e 2029.

Il Ministero del lavoro, il 7 dicembre scorso, ha dato notizia dell'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea, intervenuta con decisione del 6 dicembre 2022, dell'estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell'esonero contributivo, unitamente all'aumento del *budget* di 5,7 milioni di euro e dei massimali per impresa fino a 2 milioni.

La Commissione aveva approvato tale misura, limitatamente al secondo semestre 2022, con la Decisione C(2022)4499 *final* del 24 giugno 2022 e la circolare Inps n. 90/2022 aveva fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi, limitatamente, però, al periodo 1° luglio-31 dicembre 2022, precisando che per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2029 le relative istruzioni sarebbero state fornite all'esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, Tfue, e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Con il messaggio n. 4593/2022, l'Inps ha offerto precisazioni in merito all'aumento dei massimali di aiuto concedibili, dato che la decisione della Commissione del 6 dicembre 2022, ha innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel *Temporary Crisis Framework* a:

- 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, l'Istituto afferma che:

- se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro;
- i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell'ambito della precedente versione del c.d. *Temporary Crisis Framework*.

Infine, l'Inps conferma che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall'articolo 1, comma 162, Legge di Bilancio 2021.

Per le modalità di fruizione della misura agevolativa valgono le indicazioni già fornite dall'Istituto da ultimo con la circolare n. 90/2022.

Per quanto concerne l'esonero contributivo riferito al periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione.

Oggetto: REGIME SANZIONATORIO IN TEMA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO

L'INL, con nota n. 2414/2022, ha fornito indicazioni in merito alle novità normative e sanzionatorie collegate alle variazioni al D.Lgs. 151/2001 dal D.Lgs. 105/2022 in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Di seguito si riepilogano gli aspetti sanzionatori:

Congedi e permessi	Sanzione
Congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-*bis*, D.Lgs 151/2001)	Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti relativi sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro
Riposi giornalieri della madre (articolo 39, D.Lgs. 151/2001)	
Riposi giornalieri del padre (articolo 40, D.Lgs. 151/2001)	
Riposi per parti plurimi (articolo 41, D.Lgs. 151/2001)	
Riposi e permessi per i figli con *handicap* grave (articolo 42, D.Lgs. 151/2001)	
Adozioni e affidamenti (articolo 45, D.Lgs. 151/2001)	
Congedi parentali (Capo V, D.Lgs. 151/2001)	
Congedo di paternità alternativo (articolo 28, D.Lgs. 151/2001)	Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti relativi sono puniti con la sanzione penale dell'arresto fino a 6 mesi
Divieto di licenziamento (articolo 54, D.Lgs. 151/2001)	L'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro
Diritto al rientro e alla conservazione del posto (articolo 56, D.Lgs. 151/2001)	

In merito al regime intertemporale, l'INL precisa che, per quanto attiene alle tutele previste dagli articoli 54, comma 7 (divieto di licenziamento), e 55, comma 2 (indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni), le stesse trovano applicazione anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità "*di cui all'art. 4, comma 24, della L. 92/2012*" ora "*confluito nell'art. 27-bis del D.Lgs n. 151/2001*" sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.

Oggetto: NOVITÀ DAL 2023 PER L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico. La misura dell'Auu costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell'Isee. In quanto misura "universalistica", l'Auu spetta anche in assenza di Isee sulla base dei dati dichiarati nella domanda. Dovendo l'Inps porre in essere iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno, a partire dal prossimo 1° marzo 2023 il beneficio verrà riconosciuto d'ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda, come specificato nella circolare n. 132/2022. In particolare, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022-febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Auu per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l'Inps continuerà a erogare d'ufficio la misura senza la necessità di presentare una nuova domanda.
Si deve, in ogni caso, presentare la nuova Dsu per l'anno 2023 per ottenere, a partire dal mese di marzo, gli importi più elevati dell'Auu sulla base dell'attestazione Isee 2023 e gli importi maggiorati.

Erogazione dell'Auu dal 1° marzo 2023

La domanda di Auu, secondo le disposizioni normative, è di norma presentata annualmente e l'erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti. La normativa di riferimento prevede, però, anche che l'Inps debba introdurre gradualmente strumenti per la sua erogazione d'ufficio e, in tale direzione, l'Istituto erogherà la prestazione d'ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali risulti presente al 28 febbraio 2023 una domanda di Auu in corso a tale data in uno stato diverso da "Decaduta", "Revocata", "Rinunciata" o "Respinta". È precisato che l'erogazione:

- proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di "Accolta";
- inizierà al termine degli specifici controlli previsti, se con esito positivo, per le domande che si trovano in stato di "In istruttoria", "In evidenza alla sede", "In evidenza al cittadino", "Sospesa".

I dati della domanda (in qualunque stato di lavorazione) saranno automaticamente prelevati dagli archivi Inps e utilizzati per il pagamento della prestazione. L'istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023.
Nelle ipotesi in cui, rispetto alle condizioni dichiarate nella domanda, si dovessero essere verificate delle variazioni, è onere dei richiedenti adeguarne i contenuti. Tali eventuali variazioni saranno oggetto di verifica automatica da parte dell'Inps. Alcune circostanze possono, infatti, determinare la necessità di modificare la domanda inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una Dsu aggiornata; tra queste, a titolo esemplificativo:

- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugio dei genitori;

- i criteri di ripartizione dell'Assegno tra i 2 genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori;
- la variazione delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5, D.Lgs. 230/2021;
- le variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall'eventuale altro genitore.

Il beneficiario potenziale dovrà, dunque, intervenire sulla domanda precompilata dall'Inps solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino. In assenza di variazioni segnalate dall'utente o non comunicate dal beneficiario, ma intercettate in automatico dalle procedure dell'Istituto, l'Auu verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie, con riferimento ai dati presenti nelle domande di Auu già acquisite e agli altri dati rilevati dall'Isee o da altri archivi a disposizione dell'Inps.

Domanda per nuovi beneficiari

Dovranno presentare una nuova domanda di Auu per l'annualità dal 1° marzo 2023 attraverso i consueti canali (portale *web* dell'Inps, *Contact center* integrato, istituti di patronato) i soggetti che:

- non hanno mai beneficiato dell'Auu;
- hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in stato "Respinta", "Decaduta", "Rinunciata" o "Revocata".

L'Auu è riconosciuto:

- dal mese di marzo dell'anno di riferimento per le domande presentate entro il 30 giugno;
- dal mese successivo a quello della domanda se presentata dal 1° luglio dell'anno di riferimento.

Modalità e termini di presentazione dell'Isee

In assenza della nuova Dsu per il 2023, l'importo dell'Auu sarà quello minimo previsto dal mese di marzo 2023. Qualora la nuova Dsu sia presentata entro il 30 giugno 2023 saranno erogati gli arretrati.
L'Isee può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e, in caso di opzione per l'Isee precompilato sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema Isee, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell'Isee, superando la necessità di produrre gli elementi di riscontro.

Oggetto: DISPARITÀ UOMO-DONNA - INDIVIDUATI I SETTORI E LE PROFESSIONI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Mef, con D.I. 327/2022, hanno individuato per l'anno 2023, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua del 2021, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna
I settori e le professioni individuati, elencati rispettivamente nelle tabelle A e B in allegato al decreto, rilevano, limitatamente al settore privato, ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 4, comma 11, L. 92/2012, per l'anno 2023. Tale agevolazione consiste in un esonero contributivo, pari al 50% dei contributi posti a carico del datore di lavoro, per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

Tabella A

Sezioni ATECO 2007	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Tasso di disparità
Agricoltura						
Agricoltura	363	127	490	74,0	26,0	48,0
Industria						
Costruzioni	845	84	929	91,0	9,0	82,0
Ind. estrattiva	25	5	29	84,2	15,8	68,5
Acqua e gestione rifiuti	197	42	240	82,3	17,7	64,7
Ind. manifatturiera	2.761	1.007	3.768	73,3	26,7	46,6
Ind. energetica	76	29	106	72,2	27,8	44,4
Servizi						
Trasporto e magazzinaggio	807	214	1.021	79,0	21,0	58,1
Informazione e comunicazione	368	168	536	68,6	31,4	37,3
Servizi generali della PA	740	402	1.142	64,8	35,2	29,6
Totale	**9.657**	**7.973**	**17.630**	**54,8**	**45,2**	**9,5**

Il tasso di disparità medio rilevato per l'anno 2021 è pari al 9,5%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% il valore medio è pari all'11,9%. I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.

Tabella B

Professione (CP2011)	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Tasso di disparità
91 - Ufficiali delle forze armate	31	1	32	98,3	1,7	96,5
74 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento	618	14	632	97,9	2,1	95,7

92 - Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate	61	2	63	97,5	2,5	95,0
62 - Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche	848	23	872	97,3	2,7	94,6
93 - Truppa delle forze armate	105	4	109	95,9	4,1	91,8
61 - Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	624	27	651	95,9	4,1	91,7
64 - Agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia	116	19	135	86,1	13,9	72,3
71 - Conduttori di impianti industriali	306	55	361	84,8	15,2	69,7
31 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione	807	163	970	83,2	16,8	66,4
84 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni	130	29	159	81,4	18,6	62,9
22 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate	161	40	200	80,2	19,8	60,4
12 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende	111	32	143	77,8	22,2	55,6
21 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali	163	47	210	77,5	22,5	55,0
63 - Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati	88	28	116	76,3	23,7	52,5
83 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca	288	91	379	76,0	24,0	51,9
72 - Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio	467	198	666	70,2	29,8	40,4
13 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende	17	9	26	66,6	33,4	33,3
73 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare	57	32	89	64,2	35,8	28,4
65 - Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo	260	162	422	61,6	38,4	23,2

81 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi	789	559	1.347	58,5	41,5	17,1
11 - Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'Amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale	39	29	68	57,5	42,5	15,0
Totale	**9.657**	**7.973**	**17.630**	**54,8**	**45,2**	**9,5**